

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 marzo 2015

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che il senatore Giovanardi, per le vie brevi, ha richiesto di essere audito dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Prospetta quindi l'opportunità che la relatrice esprima il proprio avviso anche rispetto a tale richiesta.

Riferisce poi sul documento in titolo la relatrice, senatrice GINETTI (PD), la quale precisa preliminarmente che in data 18 febbraio 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 95/2015 RGNR – n. 151/2015 RGGIP a carico del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 23 febbraio 2015 e l'ha annunciata in Aula il 24 febbraio 2015.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale.

La vicenda trae origine da un intervento del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, in data 29 marzo 2013, al programma radiofonico «*La Zanzara*» di Radio24, in merito alla manifestazione del sindacato di Polizia COISP del 27 marzo 2013, in piazza Savonarola a Ferrara.

Il citato sindacato aveva organizzato un presidio per protestare avverso il diniego, da parte della magistratura di sorveglianza, dei benefici penitenziari ai tre agenti della Polizia di Stato condannati per la morte di Federico Aldrovandi. La signora Patrizia Moretti, madre del ragazzo deceduto, si era recata sul luogo della manifestazione esponendo una grande foto di suo figlio sul tavolo settorio, con il volto tumefatto e il capo appoggiato su un lenzuolo intriso di sangue per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla condotta degli agenti di Polizia di Stato responsabili della morte del figlio diciottenne.

Nel corso della trasmissione radiofonica il senatore Giovanardi, manifestando adesione alla posizione di merito del sindacato COISP, riteneva che non fosse giustificato il diniego dei benefici penitenziari per gli agenti in questione.

Nella seconda parte della trasmissione, incentratasi sulla opportunità o meno dell'introduzione del reato di tortura – con riguardo ai casi di persone decedute a seguito di interventi delle forze dell'ordine – l'intervistatore spostava l'attenzione sulla fotografia esposta dalla signora Moretti durante il *sit-in* del sindacato COISP. Il senatore Giovanardi, rispondendo alle domande dell'intervistatore, pur ritenendo che la fotografia fosse vera, pronunciava tuttavia le seguenti parole: «*quella macchia rossa dietro è un cuscino [...]; "Gli avevano appoggiato la testa su un cuscino"; No, non è sangue. Ma neanche la madre ha detto che è sangue e neanche lo può dire. Perché non è così*». *Le affermazioni del senatore Giovanardi erano poi riportate da diverse testate giornalistiche.*

La signora Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, ritenendo lesive del proprio onore e della dignità propria e di suo figlio tali affermazioni, proponeva quindi querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

La relatrice, riservandosi di formulare una proposta conclusiva al termine del dibattito, ritiene tuttavia opportuno osservare preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni

espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto. La corrispondenza deve infatti essere sostanziale e non quindi formale.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Dalla predetta giurisprudenza, sul piano meramente metodologico, si evince che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno riproduttive dei contenuti di atti e interventi parlamentari effettuati dal senatore Giovanardi.

Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta e al Senato, come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte del magistrato (se quindi il fatto costituisca o meno reato o se il reato ipotizzato dalla Procura sia qualificato o meno in modo corretto) o alla fondatezza dell'accusa. Tali profili sono rimessi quindi all'esclusiva attribuzione del potere giudiziario e in particolare del magistrato competente. In altri termini, alla luce di un principio di separazione dei poteri, l'attribuzione spettante al Senato di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (in base alle interpretazioni dello stesso effettuate dalla Corte costituzionale) deve necessariamente incentrarsi sul mero riscontro della sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione resa *extra moenia* dal senatore e atti (o interventi) parlamentari compiuti dallo stesso, essendo ogni altra valutazione suscettibile di determinare un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle previste dalla Costituzione).

Nel corso dell'istruttoria occorrerà quindi soffermarsi esclusivamente su profili attinenti al riscontro della predetta corrispondenza sostanziale di contenuti tra dichiarazione resa *extra moenia* ed atti (o interventi) parlamentari, che tuttavia non si risolva, come precedentemente evidenziato, in una mera comunanza di tematiche o di oggetto.

Tutto ciò premesso sul piano generale, la relatrice fa presente che nel caso di specie il senatore Giovanardi ha presentato tre atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto il «caso Aldovrandi», il primo del 10 aprile 2013 (atto n. 3-00025), gli altri del 29 aprile 2013 (atto n. 4-0113) e del 10 giugno 2014 (atto n. 2-00163) ed ha altresì effettuato un intervento in Assemblea del Senato sulle tematiche in questione, nella seduta del 25 settembre 2013.

Occorre evidenziare, rispetto al requisito del cosiddetto «legame temporale», che tutti i predetti atti sono successivi rispetto all'intervista radiofonica oggetto della querela, che risale al 29 marzo 2013. Sul piano lo-

gico, si evidenzia che l'atto parlamentare tipico rileva ai fini dell'insindacabilità solo se anteriore rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, essendo difficile ipotizzare che tale esternazione espleti una finalità divulgativa rispetto ad un atto tipico non ancora presentato e quindi non ancora esistente. La Corte costituzionale, tuttavia, ha fornito in alcune sentenze un'interpretazione più elastica di tale modulo logico, ritenendo che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità, purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione».

La Giunta dovrà quindi, in relazione al requisito del cd. legame temporale, valutare se gli atti sopracitati, anche se successivi rispetto alla dichiarazione oggetto della querela, fossero o meno «prevedibili sulla base della specifica situazione».

La relatrice fa inoltre presente che il senatore Giovanardi nel 2006 – periodo in cui era deputato e Ministro dei rapporti con il Parlamento *pro tempore* - aveva anche fornito una risposta ad un'interrogazione presentata presso la Camera dei deputati nella seduta di Assemblea del 19 gennaio 2006. Tale intervento risale a sette anni prima della dichiarazione *extra moenia* resa nel corso della trasmissione «*La Zanzara*», andata in onda il 29 marzo 2013.

Quanto al secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia quello della valenza «sostanzialmente riproduttiva», occorrerà che la Giunta valuti la corrispondenza di significato fra i predetti atti di sindacato ispettivo (come pure i predetti interventi in Assemblea) e la dichiarazione *extra moenia* resa dal senatore Giovanardi in merito alla foto ed in particolare alla macchia rossa visibile nella stessa (dichiarazione appunto oggetto della querela).

La relatrice fa presente che in passato ci sono stati diversi tentativi da parte del Senato di estendere l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità – di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – anche a opinioni espresse dal parlamentare in ambito politico, a prescindere quindi dal requisito della valenza riproduttiva e divulgativa della dichiarazione *extra moenia* rispetto ad atti e ad interventi prospettati nelle sedi parlamentari. Tuttavia, tale orientamento non è stato accolto dalla Corte costituzionale che più volte, in occasione dei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria, ha ribadito la necessità della sussistenza dei due presupposti sopracitati, ossia della valenza «sostanzialmente riproduttiva» della dichiarazione *extra moenia* e del cosiddetto «legame temporale» tra la stessa e l'atto parlamentare.

La relatrice, dopo aver precisato che non appare *prima facie* riscontrabile una corrispondenza contenutistica tra i predetti atti parlamentari del senatore Giovanardi e le opinioni espresse dallo stesso *extra moenia* in ordine alla foto ed alla macchia rossa visibile nella stessa (opinioni oggetto della querela di cui trattasi), si riserva comunque di formulare una propria proposta compiuta sul documento in titolo dopo l'audizione dell'interessato, da svolgere ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta di audire, nella prossima seduta, il senatore Giovanardi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene all'unanimità su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.